PRE-C.P. 10/12

Tribunale di Novara
Sezione Civile

Così composto:

Dott. Bartolomeo Quatraro	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice

- letta l'istanza depositata in data 10.12.2012 con la quale C.O.A.S. – Italia S.a.s. di Bertaccini Alfredo in liquidazione - già ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma VI, L.F. – ha domandato una proroga di giorni 60 per provvedere al deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, co. 2 e 3 L.F;
esaminata la documentazione allegata;
- rilevato che ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.f. "*quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni*";
- osservato che, nel caso di specie, l'istante ha motivato la propria richiesta esponendo che la proposta concordataria da sottoporre ai creditori prevedrà la parziale continuazione dell'attività aziendale mediante stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda (avente ad oggetto la riparazione, assemblaggio, installazione e messa in funzione di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche), ed allegando la sussistenza di trattative con un soggetto "fortemente interessato" al subentro nella predetta attività ed alla formulazione di proposta irrevocabile di acquisto del predetto ramo d'azienda, subordinata all'omologazione del concordato;
- rilevato, inoltre, che l'istante ha altresì rappresentato la imminente formalizzazione di un atto con il quale – sempre subordinatamente all'omologazione del concordato – un soggetto terzo (i.e. Clementina Immobiliare S.r.l., della quale il Sig. Bertaccini Alfredo è socio ed amministratore unico) metta a disposizione del ceto creditorio il proprio patrimonio immobiliare;
- ritenuto che la domanda di proroga – sia pure ammantata da profili di indeterminatezza con riferimento alla identificazione del soggetto interessato all'affitto del ramo di azienda ed allo stato delle trattative pendenti con il medesimo - sia sufficientemente motivata e documentata, avendo la società prodotto comunicazione del professionista incaricato della predisposizione della proposta (nella quale, oltre alle circostanze di cui sopra, quest'ultimo ha confermato l'essenzialità della

continuità aziendale, dando atto altresì di avere già provveduto a verificare la contabilità con esito positivo) nonché situazione patrimoniale aggiornata al 31.10.2012, visura camerale e bilanci di Clementina Immobiliare S.r.l.. In particolare, appare potenzialmente vantaggioso per i creditori l'apporto di beni immobili di terzi, che risultano iscritti a bilancio per un valore complessivo di € 4.700.000,00 circa al netto di ammortamenti (cfr. docc. 13 e 14)

- ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della proroga richiesta;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, ultimo comma, l.f.,

concede alla ricorrente termine di ulteriori giorni 60 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° co. L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi prodotti dal ricorso in data 10.10.2012;

AVVERTE

la ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;

b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;

d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza mensile, di una breve Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, una aggiornata situazione contabile e gli estratti di conto corrente del periodo.

DISPONE

che il presente decreto sia:

a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);

b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 17.12.2012

Il Presidente

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
18 GEN. 2013
IL CANCELLIERE